

**REGOLAMENTO PER LA VERIFICA
DELL'EMISSIONE ACUSTICA DELLE
MACCHINE E ATTREZZATURE
DESTINATE A FUNZIONARE
ALL'APERTO
DIRETTIVA RUMORE
2000/14/CE**

MATRICE DELLE REVISIONI

Rev.	Data	DESCRIZIONE delle MODIFICHE	Redatto da	Approvato da
00	01/07/13	Nuova emissione	RQ	VRB-12-2013
01	30/06/15	Transizione alle Norme	RQ	VRB-09-2015
02	30/10/15	Riesame e decisione sulla certificazione	RQ	VRB-15-2015

INDICE

1. Scopo	3
2. Campo di applicazione.....	3
3. Documenti di riferimento	3
4. Definizioni	4
5. Principi di imparzialità e trasparenza	4
6. Responsabilità	5
7. Impegni del Richiedente	5
7.1 Area di prova	5
7.2 Documentazione tecnica	5
7.3 Tipo di macchina	5
7.4 Verifiche nel corso della produzione.....	5
7.5 Dichiarazione CE di Conformità	6
7.6 Rispetto del regolamento e del rapporto contrattuale	6
8. Impegni dell'Organismo.....	6
8.1 Cause di forza maggiore	6
9. Iter di Certificazione.....	7
9.1 Accesso ai servizi di valutazione della conformità – Presentazione della Domanda	7
9.2 Riesame della domanda e invio dell'offerta	7
9.3 Accettazione dell'Offerta e invio della documentazione tecnica	7
9.4 Riesame dell'Ordine e inizio dell'Iter di Certificazione	8
9.5 Verifica Documentale	8
9.6 Valutazione Funzionale	9
9.7 Verifiche Supplementari	9
9.8 Riesame e decisione sulla certificazione	10
9.9 Esito negativo della valutazione della conformità.....	10
9.10 Elenco delle Certificazioni	10
9.11 Conservazione della Documentazione.....	10
9.12 Sorveglianza della produzione - procedura di cui all'Allegato VI	10
10. Validità e Rinnovo della Certificazione e del Contratto.....	11
10.1 Procedura di valutazione di cui all'Allegato VI.....	11
10.2 Procedura di valutazione di cui all'Allegato VII.....	11
11. Rinuncia, Sospensione e Revoca della Certificazione	11
11.1 Rinuncia	11
11.2 Sospensione	11
11.3 Revoca.....	12
12. Reclami e Ricorsi	13
13. Contenziosi	13
14. Riservatezza.....	13
15. Voltura della Certificazione.....	13
16. Clausola di salvaguardia delle Certificazioni emesse	13
17. Modifica della Macchina	14
18. Estensione/Riduzione della Certificazione	14
19. Modifiche dei requisiti di Certificazione.....	14
20. Modifiche al Regolamento	14
21. Condizioni Economiche	14
21.1 Variazioni dell'Offerta, del Tariffario e diritto di Recesso	15
ALLEGATO A - PUBBLICITÀ E USO DELLA CERTIFICAZIONE	16
ALLEGATO B - INFORMATIVA A NORMA DELL'ART. 13, DLgs 30.06.2003 n. 196	17

	REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELL'EMISSIONE ACUSTICA DELLE MACCHINE	RG10 rev02 del 2015-10-30
		<i>Pag. 3 di 17</i>

1. Scopo

Il presente Regolamento definisce le prassi generali adottate da ECO Certificazioni S.p.A. (ECO) per la conduzione delle attività di valutazione della conformità delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (Macchine), secondo le modalità previste dall'art. 14 della Direttiva 2000/14/CE (Direttiva) che il Fabbricante o il suo Mandatario (Richiedente), devono seguire per ottenere e mantenere la Certificazione CE del prodotto.

ECO rende disponibile l'ultima versione aggiornata del Regolamento sul proprio sito WEB all'indirizzo <http://www.ecocertificazioni.eu>, presso la propria sede o su richiesta del Richiedente, provvede ad inviarne copia in formato elettronico.

Le modifiche e le integrazioni al Regolamento, sono gestite mediante l'emissione di revisioni successive, nelle quali le porzioni di testo modificate sono evidenziate con linee verticali a lato dello stesso. Il Regolamento è parte integrante del contratto sottoscritto tra ECO e il Richiedente. ECO applica sempre l'ultima revisione emessa ed è onere del Richiedente verificarne i contenuti a seguito dell'emissione di eventuali aggiornamenti che saranno pubblicati sul sito web dell'Organismo, ed adeguarsi ad essi.

2. Campo di applicazione

Il Regolamento è applicato da ECO alle attività di valutazione della conformità, delle macchine di cui all'art.12 della Direttiva. Le valutazioni previste al comma 1, primo e secondo trattino della Direttiva sono condotte secondo le modalità di cui:

- all'Allegato VI "procedura di controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici"
- all'Allegato VII "procedura di verifica dell'esemplare unico"

Il Regolamento descrive gli impegni e le responsabilità assunte da ECO e dal Richiedente che presenta domanda di valutazione della conformità.

3. Documenti di riferimento

Per la definizione del rapporto che intercorre tra ECO e il Richiedente, si applicano i requisiti contenuti nei documenti seguenti:

- Direttiva 200/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
- DLgs. 4 settembre 2002, n. 262 recante " Attuazione della direttiva 2000/14/CE, concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto";
- Linee Guida emesse della Comunità Europea e Pareri Condivisi emessi dai gruppi di lavoro della Commissione Europea;
- ISO/IEC 17065:2012 "Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi"
- ISO/IEC 17021:2011 "Valutazione della conformità – Requisiti per Organismi che effettuano la valutazione e Certificazione di sistemi di gestione"
- UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 "Valutazione della conformità – vocabolario e principi generali generale";
- GUIDE IAF – EA applicabili
- Regolamenti Generali, Regolamenti Tecnici e disposizioni dell'Ente Unico di Accreditamento (ACCREDIA), negli schemi e settori coperti da accreditamento;

L'individuazione di norme cogenti e/o leggi applicabili al prodotto, è responsabilità del Richiedente, che può prendere a riferimento le norme e le specifiche tecniche emesse da comitati di normazione internazionali quali UNI, EN, ISO, IEC, CEI, CEN e CENELEC. Le norme armonizzate riferibili alla Direttiva, pubblicate e periodicamente aggiornate dalla Commissione Europea sono consultabili al seguente indirizzo internet:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

L'Organismo verificherà che il Richiedente abbia definito e formalizzato, sia un metodo di individuazione, sia le modalità di aggiornamento e attuazione delle stesse, quando applicabile.

	REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELL'EMISSIONE ACUSTICA DELLE MACCHINE	RG10 rev02 del 2015-10-30
		Pag. 4 di 17

4. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si riportano le definizioni seguenti:

Fabbricante: una persona fisica o giuridica che fabbrica macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto oppure le fa progettare o fabbricare e le commercializza apponendovi il suo nome o marchio. (rif. Reg. CE 765/2008);

Mandatario: una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi della Direttiva;

Esame CE del Tipo: procedura secondo la quale un OdC verifica e attesta che un modello rappresentativo di una macchina soddisfa i requisiti della Direttiva (rif. Reg. CE 765/2008);

Marchio: Logo grafico, identificativo di un Organizzazione;

Organismo di Certificazione (OdC): Organismo autorizzato al rilascio di attestazione di conformità;

Ispettore (ISP): personale che svolge attività di Certificazione o più in generale di valutazione della conformità dei prodotti;

Verifica: attività condotta dall'Organismo ai fini di riscontrare l'oggettivo soddisfacimento da parte del Richiedente dei requisiti specifici relativi ai processi, ai prodotti e più in generale alle attività da esso condotte ai fini dell'ottenimento dell'attestazione CE di conformità per la macchina in oggetto o la Certificazione del SGQ;

Rilievo: riscontro oggettivo di un evento o di una condizione che evidenzia una NC o consente l'espressione di una Osservazione o di un Commento;

Non conformità (NC): mancato soddisfacimento da parte del Richiedente di un requisito, richiamato da una Direttiva, da una norma o da una legge vigente, applicabile all'ambito considerato, che inficia il valore dell'attestazione CE di Conformità in termini di efficace e credibile assicurazione della conformità del prodotto;

Osservazione (Oss): mancato soddisfacimento da parte del Richiedente di un requisito, che pur essendo indicativo di un comportamento inadeguato, non è tale da compromettere il valore dell'attestazione CE di Conformità;

Commento: Rilievo non configurabile come il mancato soddisfacimento di un requisito da parte del Richiedente, ma è finalizzato a prevenire che tale situazione possa verificarsi, poiché potenzialmente realizzabile. Può anche essere volto a fornire indicazioni utili al miglioramento delle prestazioni del Richiedente;

Responsabilità: onere assunto o derivante dalla conduzione di un processo, dall'esecuzione di un lavoro, o dalla gestione di un incarico (o mansione) affidato e da svolgere con il dovuto impegno.

Reclamo: manifestazione di insoddisfazione, sia verbale, sia scritta, da parte di Soggetti aventi titolo (clienti diretti, clienti indiretti, Pubbliche Autorità, ACCREDIA), relativamente ai servizi forniti dall'Organismo e, in genere, all'operato del medesimo;

Ricorso: appello formale, da parte di Soggetti aventi causa specifica, avverso decisioni assunte o valutazioni espresse o attestazioni emesse dall'Organismo;

La terminologia e le definizioni utilizzate nella documentazione a supporto dello svolgimento delle attività necessarie al rilascio dell'attestazione CE di conformità, rispettano quanto contenuto nei seguenti documenti:

- Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93
- Direttiva 200/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
- DLgs. 4 settembre 2002, n. 262 recante " Attuazione della direttiva 2000/14/CE, concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto";
- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17000 "Valutazione della conformità – Vocabolario e principi generali"

5. Principi di imparzialità e trasparenza

ECO concede pariteticamente a tutte le realtà, pubbliche o private, di accedere ai servizi di Certificazione, senza addurre distinzione alcuna sulla base della dimensione Aziendale, dell'appartenenza a qualsivoglia organizzazione o associazione, o del numero di attestazioni conseguite per le macchine prodotte. Unica eccezione è fatta per le realtà sottoposte a provvedimenti legali di restrizione, che impediscono loro la commercializzazione di prodotti soggetti ad attestazione CE di conformità.

	REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELL'EMISSIONE ACUSTICA DELLE MACCHINE	RG10 rev02 del 2015-10-30
		<i>Pag. 5 di 17</i>

Al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nello svolgimento delle attività di verifica e Certificazione delle macchine, ECO precisa, anche tramite la sottoscrizione di opportuni codici comportamentali, che il proprio personale direttivo e tecnico non è soggetto ad indebite pressioni interne o esterne, di carattere commerciale, finanziario o altro, che possano condizionare negativamente il lavoro svolto.

Il personale interessato dalle attività di verifica finalizzate al rilascio dell'attestazione CE di conformità, non è coinvolto in attività che possano minare la fiducia nella propria indipendenza, imparzialità ed integrità professionale. Inoltre l'Organismo non svolge attività di progettazione né direttamente né in forma consulenziale, non commercializza prodotti e/o sistemi oggetto delle verifiche ispettive o di Certificazione CE, né fornisce servizi di assistenza tecnica ai soggetti, oggetto delle verifiche o certificazioni, per i settori coperti dall'Accreditamento, né svolge altre attività che possano compromettere la fiducia nel proprio operato.

6. Responsabilità

Nel presente regolamento sono dettagliate le reciproche responsabilità e gli impegni che il Richiedente e ECO, sono chiamati a rispettare al fine di consentire il corretto svolgimento delle singole fasi previste dall'iter di Certificazione, secondo le modalità e le tempistiche descritte nei paragrafi seguenti e nei documenti contrattuali sottoscritti dalle parti.

ECO premette che alcune fasi dell'attività (es. prove e misurazioni) potrebbero essere svolte da soggetti terzi (quali laboratori o altri soggetti notificati o accreditati, comunque qualificati da ECO). L'affidamento di tali attività è sempre subordinato all'approvazione del Richiedente, previa comunicazione scritta controfirmata per accettazione. La responsabilità finale dell'attività resta esclusivamente in capo ad ECO.

7. Impegni del Richiedente

Il Richiedente si impegna a fornire la massima collaborazione ai rappresentanti di ECO durante tutte le fasi dell'iter di Certificazione descritte nel par. 9.0. Predisporre eventuali permessi e autorizzazioni per consentire l'accesso alle aree interessate dallo svolgimento delle attività di verifica, siano esse interne od esterne alla realtà aziendale esaminata. Consente l'accesso in loco o la fornitura in copia, di tutti i documenti che ECO ritiene utile esaminare ai fini della concessione dell'attestazione CE di conformità richiesta.

Inoltre il Richiedente, prima di inoltrare ad ECO la domanda di certificazione CE (Mod139 Mod209), ha la responsabilità di predisporre almeno quanto segue in ottemperanza ai requisiti posti dalla Direttiva. Tutta la documentazione fornita dal Richiedente a supporto delle attività di verifica dovrà essere predisposta in lingua italiana (o in alternativa in lingua inglese).

7.1 Area di prova

Il Richiedente deve predisporre idonea area di prova secondo i requisiti posti dalle norme di riferimento e dalla Direttiva. Qualora sia applicata la "procedura di controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici" di cui all'Allegato VI, l'area di prova deve essere resa disponibile anche in occasione dei controlli periodici, nel caso l'Organismo ritenga di dover ripetere prove e misure, come indicato al comma 6 dell'allegato stesso.

7.2 Documentazione tecnica

Nel rispetto dei requisiti posti dalla Direttiva, il Richiedente, deve predisporre la documentazione tecnica di cui all'allegato VI, punto 3 o all'allegato VII, punto 2 comprensiva delle istruzioni per l'uso della macchina.

7.3 Tipo di macchina

Il Richiedente, deve predisporre un Tipo¹ rappresentativo della macchina oggetto della domanda di Certificazione, costruita secondo quanto prescritto nella documentazione tecnica, per consentire a ECO di effettuare i controlli, le misurazioni e le prove eventualmente ritenute necessarie ai fini della verifica di conformità ai requisiti della Direttiva. Deve inoltre rilasciare o procurare le autorizzazioni o i permessi necessari a consentire l'accesso ai rappresentanti di ECO, al luogo ove è situata la macchina.

7.4 Verifiche nel corso della produzione

Qualora sia applicabile quanto prescritto dall'art. 14, comma 1, primo trattino, il Richiedente deve dare evidenza di aver predisposto un processo di controllo periodico della produzione per verificare il mantenimento della conformità della macchina alla documentazione tecnica e alle prescrizioni della Direttiva.

Il processo di controllo deve garantire la disponibilità delle informazioni riguardo ai seguenti aspetti:

- marcatura corretta e completa della macchina o attrezzatura secondo quanto disposto dall'articolo 11;
- redazione della dichiarazione CE di conformità secondo quanto disposto dall'articolo 8;

¹ Nel caso della "procedura di verifica dell'esemplare unico" di cui all'Allegato VII

	REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELL'EMISSIONE ACUSTICA DELLE MACCHINE	RG10 rev02 del 2015-10-30
		Pag. 6 di 17

- strumenti tecnici applicati e risultati della valutazione delle incertezze dovute alla variabilità in produzione e la loro relazione con il livello di potenza sonora garantito.

Inoltre il Richiedente deve predisporre:

- la gestione documentata dei reclami ricevuti in relazione al tipo di macchina e delle relative azioni correttive intraprese.
- l'aggiornamento documentato delle norme cogenti o leggi applicabili al prodotto e l'individuazione di nuove prescrizioni ad esso riferibili
- l'aggiornamento documentato della documentazione tecnica, relativamente a modifiche o variazioni apportate al tipo di macchina in riferimento a quanto prescritto dalla Direttiva.

7.5 Dichiarazione CE di Conformità

Nel rispetto di requisiti posti dall'Allegato II della Direttiva, il Richiedente, deve predisporre un documento attestante la dichiarazione CE di conformità della macchina oggetto della domanda. Eventuali informazioni attinenti dati riferibili all'esito dell'Iter di Certificazione dovranno essere riportati in bozza, fino alla conclusione positiva dello stesso.

7.6 Rispetto del regolamento e del rapporto contrattuale

il Richiedente, si impegna a rispettare ogni punto del presente regolamento e ad onorare qualsiasi ulteriore impegno derivante dalla sottoscrizione dei documenti contrattuali previsti dall'iter di Certificazione. Inoltre si impegna a garantire quanto segue:

- fornire supporto ai rappresentanti di ECO, mettendo a disposizione il proprio personale responsabile per le attività coinvolte dalle attività di valutazione della conformità, durante l'orario di lavoro e per tutto il periodo coinvolto dall'iter di Certificazione;
- favorire lo svolgimento delle attività di valutazione, nei tempi e nei modi concordati nelle comunicazioni ufficiali;
- favorire l'accesso dei rappresentanti di ECO a tutte le aree coinvolte dalle valutazioni, alle registrazioni (modifiche alla documentazione tecnica, soluzione dei reclami etc.), al personale coinvolto nella progettazione e fabbricazione etc.;
- favorire la risoluzione delle NC emerse nel corso dell'iter di Certificazione, consentendo a ECO di verificare la risoluzione delle stesse, mediante le evidenze delle azioni correttive intraprese;
- non commercializzare le macchine oggetto della Certificazione fino alla conclusione positiva dell'Iter;
- comunicare tempestivamente a ECO ogni modifica apportata alla macchina oggetto della valutazione di conformità richiesta o al processo di fabbricazione;
- aggiornare l'Organismo sulle nuove sedi produttive, relativamente alla macchina oggetto di valutazione;
- adempiere ai pagamenti nei modi e nei tempi definiti dai documenti contrattuali sottoscritti;
- non omettere o tralasciare di comunicare a ECO qualsiasi informazione pertinente all'iter di Certificazione o alla macchina oggetto della valutazione di conformità richiesta;
- utilizzare e pubblicizzare la Certificazione esclusivamente nell'ambito dei limiti per la quale è stata concessa evitando di arrecare discredito all'Organismo;
- consentire lo svolgimento delle verifiche richieste, comunicate anche con preavviso minimo, al personale incaricato da ECO, anche qualora affiancato da personale di ACCREDIA o degli Enti preposti;
- consentire ad ECO verifiche supplementari motivate da segnalazioni gravi afferenti le macchine certificate, anche in affiancamento al personale delle Autorità competenti o di ACCREDIA. Tali verifiche possono essere eseguite senza preavviso o con preavviso minimo di 5 giorni lavorativi, il rifiuto comporta la revoca della Certificazione. Non è consentito ricusare gli ispettori proposti;

8. Impegni dell'Organismo

ECO si impegna a rendere disponibili le risorse necessarie, a pianificare e svolgere le attività di valutazione della conformità secondo quanto prescritto dalla Direttiva. Si impegna inoltre a rendere disponibili le risorse necessarie a svolgere eventuali verifiche supplementari e tutte le attività richieste ai fini della sorveglianza e del mantenimento della Certificazione concessa.

ECO garantisce inoltre le adeguate coperture assicurative relativamente ai rischi che potrebbero derivare al Richiedente, dalla conduzione delle attività di valutazione della conformità di cui al presente Regolamento.

8.1 Cause di forza maggiore

ECO non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali inadempienze dovessero verificarsi a causa di circostanze oggettivamente imprevedibili, preventivamente all'assunzione dell'incarico conferitogli dal Richiedente per la valutazione della conformità delle macchine.

	REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELL'EMISSIONE ACUSTICA DELLE MACCHINE	RG10 rev02 del 2015-10-30
		Pag. 7 di 17

Pariteticamente ECO non potrà essere ritenuto responsabile per il mancato rispetto delle tempistiche concordate qualora dovessero essere imputabili a ritardi da parte del Richiedente, o per l'insorgere di NC imputabili al suo operato.

9. Iter di Certificazione

L'iter di Certificazione condotto da ECO prevede lo svolgimento delle fasi descritte nei paragrafi successivi. Il processo, si svolge secondo le prescrizioni della Direttiva, delle norme armonizzate di cui al par. 3 e delle leggi cogenti in materia. Ogni fase è condotta secondo procedure e regolamenti interni predisposti da ECO, consultabili dal Richiedente presso la sede Direzionale dell'Organismo, limitatamente al settore pertinente la Certificazione.

9.1 Accesso ai servizi di valutazione della conformità – Presentazione della Domanda

Per accedere ai servizi di valutazione della conformità offerti da ECO, il Richiedente presenta una domanda di Certificazione, nella quale oltre agli altri dati previsti, indica la procedura di valutazione prescelta². ECO ha predisposto il Mod136 "Domanda di Certificazione CE Direttiva Rumore", ottenibile in formato elettronico su richiesta del Richiedente, o scaricandolo direttamente dal sito web dell'Organismo.

La domanda deve essere firmata dal legale rappresentante del Richiedente, o da persona opportunamente autorizzata³.

Nel caso il Richiedente sia il mandatario del fabbricante, ECO si riserva di richiedere allo stesso di comprovare l'affidamento del mandato.

9.1.1 Dati necessari alla compilazione della domanda

Il Richiedente, deve compilare il modello di domanda, fornendo i dati richiesti dall'Organismo, utili ad identificare la tipologia di macchina di cui all'art. 12 e le informazioni al contorno per l'emissione dell'offerta economica:

- Le generalità del Richiedente (ragione sociale, indirizzo e stato giuridico etc.)
- Le generalità del Mandatario se esistente (ragione sociale, indirizzo e stato giuridico etc.)
- Il nominativo e i recapiti della persona incaricata di mantenere i rapporti con ECO
- La descrizione della macchina oggetto della domanda (Denominazione commerciale, tipo, marca, serie, tipo di motorizzazione, componentistica accessoria, etc.)
- L'indirizzo ove è possibile condurre l'ispezione del Tipo di macchina oggetto della domanda (se diverso dalla sede aziendale del produttore) e la data di messa a disposizione.

9.2 Riesame della domanda e invio dell'offerta

Ricevuta la domanda, ECO controlla che sia stata compilata correttamente con tutte le informazioni richieste. Qualora la documentazione risulti priva di alcuni dati o allegati, ECO provvederà a richiedere gli stessi in forma scritta.

A seguito del riesame effettuato, ECO invia al Richiedente un'offerta per le attività richieste (Mod137). L'offerta oltre a contenere la quantificazione economica per i servizi di valutazione della conformità, riporta in allegato la dichiarazione che il legale rappresentante del Richiedente dovrà restituire firmata e timbrata. La dichiarazione specifica tra l'altro che:

- la domanda di cui al par. 9.1 non è stata presentata ad un altro Organismo di Certificazione;
- l'approvazione di ogni punto del presente regolamento e del conseguente impegno a rispettarlo per tutto il corso dell'iter di Certificazione e tutta la durata del contratto.

9.3 Accettazione dell'Offerta e invio della documentazione tecnica

L'accettazione dell'Offerta e la dichiarazione del legale rappresentante, costituiscono Ordine e Contratto per le attività di Certificazione richieste.

Il Richiedente accettando l'offerta dell'Organismo, si impegna inoltre a:

- fornire tutta la documentazione tecnica necessaria alla valutazione della conformità della Macchina prevista dalla procedura indicata;
- a considerare il presente regolamento parte integrante al rapporto contrattuale sottoscritto con l'Organismo;
- ad accettare tutte le clausole di cui ai documenti di domanda e di offerta, compreso le clausole identificate come vessatorie.

²vedi procedure di valutazione della conformità di cui al par. 2

³ Come indicato dalla Direttiva la firma del Legale Rappresentante ne attesta la validità legale

	REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELL'EMISSIONE ACUSTICA DELLE MACCHINE	RG10 rev02 del 2015-10-30
		Pag. 8 di 17

Il Richiedente provvede ad allegare all'accettazione dell'offerta e alla sottoscrizione della dichiarazione la documentazione tecnica prevista dalla Direttiva in funzione della procedura di valutazione della conformità richiesta. La ricezione della documentazione tecnica è propedeutica all'avvio dell'iter di certificazione e deve contenere quanto indicato nei paragrafi seguenti.

9.3.1 Documentazione tecnica per la procedura di cui all'Allegato VI

La documentazione predisposta dal richiedente deve consentire di valutare la conformità delle macchine ed attrezzature alle prescrizioni della Direttiva:

- nome ed indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità;
- descrizione generale della macchina, marca, denominazione commerciale, tipo, serie e numeri di identificazione, riferimento alla Direttiva;
- dati tecnici necessari ai fini dell'identificazione della macchina o attrezzatura e la definizione dell'emissione sonora, inclusi, se del caso, disegni schematici e altre descrizioni o spiegazioni necessarie alla loro comprensione;
- relazione tecnica sulle misurazioni del rumore condotte sulla macchina od attrezzatura secondo le prescrizioni della Direttiva;
- strumenti tecnici applicati e risultati della valutazione delle incertezze dovute alla variabilità in produzione e la loro relazione con il livello di potenza sonora garantito.
- l'elenco dei mezzi di controllo e prova utilizzati nello Stabilimento del fabbricante al fine di garantire la conformità della macchina alla documentazione tecnica presentata e alle prescrizioni previste dalla Direttiva;
- il Manuale di uso e manutenzione;
- l'indicazione della posizione della marcatura CE sulla Macchina, le indicazioni del carattere utilizzato, di tutte le marcature addizionali, simboli, numeri e pittogrammi utilizzati;
- copia della Dichiarazione CE Redatta in conformità all'Allegato II della Direttiva;

9.3.2 Documentazione tecnica per la procedura di cui all'Allegato VII

La documentazione predisposta dal richiedente deve consentire di valutare la conformità delle macchine ed attrezzature alle prescrizioni della Direttiva:

- descrizione generale della macchina, marca, denominazione commerciale, tipo, serie e numeri di identificazione, riferimento alla Direttiva;
- dati tecnici necessari ai fini dell'identificazione della macchina o attrezzatura e della definizione dell'emissione sonora, inclusi, se del caso, disegni schematici e altre descrizioni o spiegazioni necessarie alla loro comprensione,
- il Manuale di uso e manutenzione;
- l'indicazione della posizione della marcatura CE sulla Macchina, le indicazioni del carattere utilizzato, di tutte le marcature addizionali, simboli, numeri e pittogrammi utilizzati;
- copia della Dichiarazione CE Redatta in conformità all'Allegato II della Direttiva;

9.4 Riesame dell'Ordine e inizio dell'Iter di Certificazione

ECO riesamina l'accettazione dell'Offerta e la dichiarazione del legale rappresentante per verificare che non siano state apportate modifiche e che ogni campo sia stato compilato come richiesto. Nel caso siano riscontrate carenze o inesattezze, saranno richieste le integrazioni e i chiarimenti del caso prima di dare inizio all'iter di certificazione.

L'incaricato di ECO provvede ad aprire una nuova pratica e a comunicare al Richiedente l'accettazione dell'incarico, indicando i nominativi dell'Ispettore e/o dell'Auditor, che eseguiranno l'attività (Mod89).

Il Richiedente, può recusare i nominativi indicati entro 5 gg. lavorativi, circostanziandone le motivazioni per iscritto⁴. Qualora le motivazioni trovassero fondato riscontro, ECO procederà ad un nuovo affidamento d'incarico, segnalando i nuovi nominativi al Richiedente.

9.5 Verifica Documentale

La prima fase dell'Iter consiste nella verifica della conformità della documentazione prodotta dal Richiedente. L'incaricato di ECO procede ad esaminare i documenti contenuti nella documentazione tecnica, in funzione della procedura di valutazione della conformità indicata dal Richiedente

⁴ Esistenza di fondati conflitti d'interesse, precedente comportamento non etico, etc.

	REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELL'EMISSIONE ACUSTICA DELLE MACCHINE	RG10 rev02 del 2015-10-30
		Pag. 9 di 17

9.5.1 Verifica della documentazione tecnica

L'incaricato di ECO, verifica la completezza della documentazione tecnica redatta dal Richiedente sulla base degli elenchi riportati nei paragrafi precedenti. La valutazione può essere eseguita presso la sede dell'Organismo o sul luogo ove è disponibile la macchina sulla quale verrà eseguita la successiva verifica funzionale.

Oltre alla verifica della completezza della documentazione tecnica, la valutazione è volta a riscontrarne l'adeguatezza dei contenuti necessari a dimostrare il rispetto dei requisiti posti dalla Direttiva da parte del Richiedente. Dalla documentazione tecnica deve inoltre risultare l'applicazione delle norme armonizzate, o in alternativa l'indicazione delle valutazioni, dei calcoli, delle prove e di quant'altro eseguito per dimostrare la conformità ai requisiti della Direttiva.

9.5.2 Esito della Verifica Documentale e comunicazione dei rilievi

Qualora al termine verifica documentale emergessero Non conformità (NC), Osservazioni e/o Commenti, ECO fornirà l'elenco delle stesse in forma scritta.

L'ISP procederà a condurre la verifica funzionale a seguito della valutazione Documentale, solo qualora la pertinenza delle NC eventualmente emerse non impedisca la conduzione di un adeguato riscontro sulla realizzazione della macchina e la conduzione delle prove e misure necessarie. In questo caso ECO comunicherà in unica soluzione sia le NC emerse dall'esame documentale, sia le eventuali NC riscontrate a seguito della verifica funzionale, che il Richiedente dovrà risolvere prima di poter ottenere il Certificato.

A seguito della comunicazione dell'elenco dei rilievi emersi, il Richiedente potrà scegliere di adeguare la propria documentazione e di apportare le modifiche necessarie all'impianto o di rinunciare al proseguimento dell'Iter. In quest'ultimo caso la rinuncia dovrà essere comunicata a ECO a mezzo Raccomandata A/R con ricevuta di ritorno. La rinuncia comporta la chiusura dell'Iter di Certificazione e l'addebito degli importi relativi alle attività condotte (vedi par. 11.1).

Qualora il Richiedente decida di proseguire con la Certificazione, potrà procedere ad adeguare la propria documentazione ed apportare le eventuali modifiche alla macchina, risolvendo i rilievi emersi e dandone comunicazione a ECO entro il periodo di tempo indicatogli, comunque non superiore ai sei (6) mesi⁵, pena la chiusura con esito negativo dell'Iter di Certificazione. Le evidenze oggettive degli adeguamenti richiesti, sono valutate da ECO in occasione della verifica funzionale o mediante lo svolgimento di una verifica supplementare.

Se il numero delle NC e la loro estensione non consentissero il normale proseguimento dell'Iter, ECO informerà il Richiedente della necessità di eseguire una nuova Verifica Documentale a seguito della risoluzione dei rilievi emersi. Gli importi previsti di cui alle voci d'offerta saranno nuovamente addebitati in occasione della nuova Verifica.

9.6 Valutazione Funzionale

L'attività di valutazione della conformità della macchina è condotta presso la/e sede/i indicata/e dal Richiedente nel modulo di Domanda.

L'ispettore incaricato da ECO concorda con il Richiedente la data di esecuzione delle prove e misure necessarie a verificare il rispetto dei dati indicati sul manuale e nella documentazione tecnica della macchina. Verifica l'idoneità dell'area di prova predisposta e conduce l'attività di prova.

L'ispettore trascrive i risultati delle prove in opportuna documentazione di presentazione dei risultati. Il Responsabile di Schema conduce una valutazione tecnica dei risultati delle prove e la verifica della conformità della macchina alla documentazione tecnica.

Qualora emergessero Rilievi, quali NC, Osservazioni e/o Commenti, ECO indicherà la risoluzione degli stessi, come requisito per l'emissione del Certificato di conformità, entro un periodo massimo di sei (6) mesi.

9.7 Verifiche Supplementari

In tutte le occasioni nelle quali sorgesse l'esigenza di riscontrare l'ottemperanza del Richiedente alle prescrizioni poste sia nel corso dell'iter di Certificazione che a valle della concessione del Certificato, ECO si riserva la facoltà di eseguire verifiche supplementari. Tali verifiche sono solitamente svolte presso la sede o le sedi del Richiedente e sono comunicate e motivate da ECO informata scritta. I costi per lo svolgimento delle attività di verifica supplementare, sono intesi a carico del Richiedente e comunicati per mezzo di un opportuna offerta economica.

⁵ Eventuali deroghe temporali saranno valutate dal RS del settore in riferimento alle singole situazioni contingenti.

	REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELL'EMISSIONE ACUSTICA DELLE MACCHINE	RG10 rev02 del 2015-10-30
		Pag. 10 di 17

9.8 Riesame e decisione sulla certificazione

A conclusione positiva di tutti gli accertamenti e adempimenti previsti ECO riesamina i contenuti della pratica e decide in merito alla Certificazione.

In caso di decisione positiva, ECO notifica al Richiedente un:

- "Relazione tecnica" per la procedura di cui all'Allegato VI
 - "Certificato CE di conformità secondo la procedura di cui all'allegato X" per la procedura di cui all'Allegato VII
- La spedizione del documento avviene solo dopo l'avvenuto pagamento degli importi residui concordati per l'attività di verifica eseguita⁶.

Il Richiedente potrà utilizzare il Certificato ricevuto solo per i fini previsti dalla Direttiva e in riferimento al Tipo di macchina per il quale è stato rilasciato da ECO, inserendo i dati necessari sulla dichiarazione di conformità che allegherà alla macchina e per tutti gli adempimenti previsti dall'immissione sul mercato della stessa.

Il Certificato autorizza il Richiedente ad apporre la marcatura CE, secondo le prescrizioni poste dalla Direttiva, esclusivamente sulle macchine per il quale è stato rilasciato.

9.9 Esito negativo della valutazione della conformità

Qualora il Richiedente non ottemperi entro i termini prestabiliti alla risoluzione dei Rilievi emersi a seguito della verifica documentale o a seguito della verifica funzionale, ECO non potrà dare corso alla delibera della Certificazione. ECO informerà il Richiedente della conclusione negativa dell'iter di Certificazione con lettera raccomandata A/R⁷ indicando le motivazioni della decisione, dando corso alle comunicazioni previste dalla Direttiva e addebitando i costi per le attività condotte. Il Richiedente può presentare una nuova domanda di Certificazione o presentare motivato ricorso secondo le modalità previste dal par. 12.

9.10 Elenco delle Certificazioni

ECO predispose e mantiene aggiornato un elenco delle certificazioni emesse. Tale elenco, riportante la ragione sociale del Richiedente e il suo indirizzo, l'identificazione del prodotto certificato, il numero dell'attestato o certificato rilasciato, con relativa data di emissione, viene reso disponibile al competente Ministero con periodicità trimestrale.

Inoltre, se applicabile, ECO comunica ad ACCREDIA i dati delle Organizzazioni certificate nei settori per i quali è accreditato nel rispetto di quanto descritto nel Regolamento applicato.

9.11 Conservazione della Documentazione

Il Richiedente si impegna a conservare una copia della documentazione relativa alla/e macchina/e certificata/e, per un periodo di dieci (10) anni successivi alla data di fabbricazione dell'ultimo esemplare prodotto.

9.12 Sorveglianza della produzione - procedura di cui all'Allegato VI

ECO conduce controlli periodici della produzione mediante visite presso la sede/i di produzione indicate dal richiedente all'atto della domanda o eventualmente aggiornate successivamente. La frequenza dei controlli viene definita in relazione alla numerosità delle macchine oggetto di certificazione, in modo da poter assicurare il riesame di tutte le macchine certificate nell'arco di un triennio⁸. Generalmente la frequenza è definita in 12 mesi con periodicità 12, 24 e 36 mesi. ECO si riserva di aumentare la frequenza dei controlli ad esempio su base semestrale nel caso in cui i risultati delle ispezioni riportino risultati insoddisfacenti oppure variazioni sensibili nel valore di potenza acustica misurato.

In occasione delle verifiche di sorveglianza ECO:

- verifica la correttezza della marcatura della macchina e l'apposizione di ogni altra indicazione indicata nella documentazione tecnica, la correttezza della dichiarazione di conformità, i risultati delle verifiche e controlli effettuati dal Richiedente nel corso della produzione e verificando in particolare gli strumenti tecnici utilizzati e i risultati della valutazione delle incertezze dovute alla variabilità in produzione per la determinazione del livello di potenza sonora garantito. L'Organismo si riserva di effettuare prove di rumore su esemplari prelevati dalla produzione/magazzino al fine di verificare la correttezza dei dati forniti dal fabbricante o dal suo mandatario
- in alternativa esegue prove di rumore su un campione rappresentativo della produzione della macchina per verificare il mantenimento dei requisiti previsti dalla Direttiva e la verifica della corretta applicazione della marcatura e l'apposizione di ogni altra indicazione indicata nella documentazione tecnica nonché della dichiarazione di conformità redatta dal Richiedente.

⁶ Tale condizione si applica anche nel caso di voltura, rinnovo o modifica del Certificato

⁷ In alternativa può essere utilizzato un corriere convenzionato o altra forma che preveda l'attestazione di consegna, (es. ricevuta brevi manu)

⁸ Ciò si estende a tutti i modelli riferibili ad un Tipo.

	REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELL'EMISSIONE ACUSTICA DELLE MACCHINE	RG10 rev02 del 2015-10-30
		<i>Pag. 11 di 17</i>

Al termine dell'attività di verifica ECO rilascia al richiedente un rapporto sull'esito della sorveglianza.

In caso nel corso delle sorveglianze emergessero NC delle macchine rispetto ai requisiti della direttiva, ECO comunicherà in forma scritta al Richiedente la necessità di apportare le opportune azioni correttive, procedendo a sospendere il Certificato fino alla verifica della risoluzione dei rilievi. Nel caso in cui il Richiedente non ottemperasse ECO dovrà procedere ad informare le autorità competenti e a revocare il Certificato emesso.

L'ottemperanza ai rilievi è verificata mediante la conduzione di verifiche supplementari a carico del Richiedente.

10. Validità e Rinnovo della Certificazione e del Contratto

I contratti sottoscritti tra ECO e il Richiedente hanno durata pari alla validità della Certificazione. Il Richiedente a facoltà di recedere dal contratto secondo le modalità di cui al par. 21.1

10.1 Procedura di valutazione di cui all'Allegato VI

Il contratto ha validità triennale e si rinnova periodicamente per lo stesso periodo temporale. Nel corso di tale periodo ECO esegue verifiche periodiche come descritto al par. 9.12 per verificare il mantenimento della certificazione.

10.2 Procedura di valutazione di cui all'Allegato VII

Il contratto ha validità pari al tempo necessario a condurre l'attività di valutazione e conseguire la delibera in merito alla certificazione con esito positivo o negativo che sia.

11. Rinuncia, Sospensione e Revoca della Certificazione

11.1 Rinuncia

Il Richiedente può rinunciare in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo alla Certificazione, secondo le modalità seguenti:

- Rinuncia in Itinere
- Rinuncia alla Certificazione ottenuta da ECO

Nel primo caso, il Richiedente la Certificazione comunica la rinuncia a proseguire l'Iter di Certificazione, con lettera Raccomandata A/R inviata a ECO e provvede al pagamento di quanto dovuto per le attività svolte da ECO. L'Organismo provvede ad informare i soggetti interessati, dell'esito negativo del processo di valutazione.

Nel secondo caso, il Richiedente deve comunicare la rinuncia con lettera Raccomandata A/R, inviata a ECO almeno tre (3) mesi prima, rispetto alla data prevista per il rinnovo del contratto. Al di sotto di tale termine il Richiedente dovrà corrispondere la penale indicata da ECO al par. 21 (condizioni economiche). La rinuncia alla Certificazione comporta il termine della validità della stessa. L'Organismo provvederà ad informare i soggetti interessati.

11.2 Sospensione

La validità della Certificazione può essere sospesa:

- su richiesta del Richiedente⁹
- ad insindacabile giudizio di ECO, qualora ravvisi:
 - il permanere di rilievi non risolti
 - gravi segnalazioni dal mercato
 - l'uso improprio del Certificato, in modo comunque non conforme a quanto previsto dalla Direttiva¹⁰
 - mancato rispetto dei vincoli contrattuali (compresi i requisiti posti dal presente Regolamento), dei requisiti della Direttiva, delle condizioni economiche e delle scadenze di pagamento, sottoscritti con ECO

Il provvedimento di sospensione è comunicato al Richiedente con lettera raccomandata A/R anticipata a mezzo fax. La comunicazione riporta il motivo della sospensione e le scadenze temporali entro cui il Richiedente deve attuare le azioni correttive richieste. Il Richiedente ha cinque (5) giorni di tempo per comunicare a ECO, la presa in carico del provvedimento, l'adeguamento alle prescrizioni di cui al par. 11.2.1 del presente Regolamento e qualsiasi altra informazione utile ad informare ECO sulle modalità di soluzione dei rilievi contestati. La comunicazione deve avvenire con lettera raccomandata A/R anticipata a mezzo fax.

⁹ Nel caso di sospensione volontaria della Certificazione il Richiedente deve comunicare con lettera Raccomandata A/R le motivazioni della sospensione, l'adeguamento alle prescrizioni di cui al par 11.2.1 del presente Regolamento e ogni altra informazione, quale ad esempio il periodo temporale stimato di sospensione, etc.

¹⁰ Ad esempio, utilizzare l'Attestato in riferimento a macchine non appartenenti al Tipo certificato, o in riferimento a macchine modificate senza che ne sia stata data comunicazione a ECO, etc.

	REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELL'EMISSIONE ACUSTICA DELLE MACCHINE	RG10 rev02 del 2015-10-30
		Pag. 12 di 17

Qualora il Richiedente non ottemperi alle comunicazioni richieste o non provveda a rimuovere le cause contestate per la sospensione entro il periodo indicato¹¹, ECO procederà alla revoca della validità della Certificazione, pubblicizzandola nei modi previsti dalla Direttiva e dai regolamenti di ACCREDIA.

Il provvedimento di sospensione cessa nel momento in cui il Richiedente provvede a rimuovere le cause che l'hanno generata, dandone evidenza a ECO, nei modi ritenuti idonei dall'Organismo.

11.2.1 Effetti della Sospensione

La sospensione della Certificazione comporta il divieto di immissione sul mercato delle macchine, a partire dalla data di sospensione. Nei casi più gravi ECO si riserva di richiedere al Richiedente il richiamo delle macchine dal mercato, compreso quelle giacenti nei magazzini.

A seguito della sospensione il Richiedente:

- perde il diritto d'apposizione della marcatura CE e deve interrompere l'uso del Certificato
- deve astenersi dal pubblicizzare la Certificazione fino al termine del periodo di sospensione.

Le sospensioni sono rese pubbliche da ECO nei modi previsti dalla Direttiva e dai regolamenti di ACCREDIA, e sono sempre comunicate:

- al Ministero competente e agli altri Organismi Notificati;
- ad ACCREDIA nei tempi e modi da questo stabiliti (se applicabile);
- Eventuali altri Enti aventi diritto nei tempi e modi da questi stabiliti.

Le spese sostenute da ECO per eseguire eventuali verifiche o attività causate da provvedimenti di sospensione sono a carico del Richiedente.

11.3 Revoca

Il provvedimento di Revoca adottato da ECO consiste nel ritiro definitivo di un Certificato concesso al Richiedente, con la conseguente perdita di validità della Certificazione.

ECO notifica la revoca della Certificazione a seguito del provvedimento di Sospensione, nel caso in cui il Richiedente non abbia ottemperato a quanto previsto dal presente regolamento ed in particolare dal par. 11.2 e 11.2.1. Inoltre ECO provvede a notificare la revoca della Certificazione in tutti i casi disposti dalle autorità competenti o nei quali riscontra l'evidenza oggettiva:

- dell'uso fraudolento e illegittimo della Certificazione;
- grave inosservanza al presente Regolamento,
- della rilevante e sistematica non conformità del prodotto fabbricato o in fabbricazione, rispetto alla documentazione tecnica presentata a ECO e/o ai Requisiti Essenziali di Sicurezza fissati dalla Direttiva;
- del mancato adeguamento della macchina ai requisiti posti dalle nuove edizioni delle norme applicabili, sia per carenze intrinseche della struttura del Richiedente sia per palese mancanza di volontà dello stesso;
- dell'adozione di significative modifiche apportate alla macchina dal Richiedente senza il coinvolgimento preventivo di ECO;
- dell'accertata e reiterata morosità nei confronti di ECO,
- dell'uso ingannevole della Certificazione e/o del marchio, tale da portare danno o discredito ad ECO;
- del reiterato impedimento allo svolgimento delle visite di sorveglianza condotte da ECO eventualmente in affiancamento al personale di ACCREDIA o di altri Enti preposti.

La revoca della Certificazione, decisa dal Comitato di Delibera delle Certificazioni, è notificata al Richiedente con lettera Raccomandata A/R anticipata a mezzo fax contenente l'indicazione delle ragioni del provvedimento adottato, ed ha effetto immediato.

ECO comunica i provvedimenti di revoca adottati nei confronti del Richiedente alle seguenti Autorità:

- Ministero competente e agli altri Organismi Notificati;
- ACCREDIA nei tempi e modi da questo stabiliti (se applicabile);
- Eventuali altri Enti aventi diritto nei tempi e modi da questi stabiliti.

A seguito della revoca, Il Richiedente deve:

- Arrestare la commercializzazione delle macchine riferibili alla Certificazione revocata e cessare di apporre la marcatura CE
- Riconsegnare a ECO l'originale dell'Attestato o del Certificato, ed eventuali copie dello stesso;
- Astenersi dal pubblicizzare ed utilizzare la Certificazione revocata, rimuovendo il logo e i riferimenti a ECO dalla documentazione in uso.

¹¹ il periodo previsto per l'adeguamento è indicato da ECO e salvo casi eccezionali valutati da ECO non può superare i sei (6) mesi.

	REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELL'EMISSIONE ACUSTICA DELLE MACCHINE	RG10 rev02 del 2015-10-30
		<i>Pag. 13 di 17</i>

12. Reclami e Ricorsi

Il Richiedente può presentare reclamo in merito alle attività condotte da ECO. L'Organismo analizza il contenuto del reclamo per individuare le azioni necessarie alla gestione e risoluzione dello stesso in conformità alle procedure interne adottate. ECO fornisce sempre risposta scritta e motivata ai reclami ricevuti, sia che questi risultino infondati, sia che questi risultino fondati. In quest'ultimo caso propone le azioni risolutive degli stessi.

ECO non prende in considerazione i reclami presentati in forma anonima. La PG13 per la Gestione dei reclami e ricorsi adottata da ECO è disponibile per la consultazione sul proprio sito web.

Qualora il Richiedente non risulti soddisfatto della risposta di ECO al reclamo inviato, o non condivida l'esito delle decisioni assunte dall'Organismo, può procedere a formalizzare un ricorso nei confronti dello stesso. Il ricorso deve essere presentato in forma scritta, con lettera Raccomandata A/R, circostanziando le motivazioni dello stesso e le evidenze necessarie a sostenere la propria tesi. Il ricorso deve essere presentato entro quindici (15) giorni lavorativi, dalla notifica della decisione contro cui si ricorre.

Entro i cinque (5) giorni lavorativi successivi alla ricezione del ricorso, ECO comunica a mezzo fax il recepimento del Ricorso e i nominativi delle persone cui viene affidata la gestione e risoluzione dello stesso. Il recepimento e la gestione del ricorso, non sospendono la vigenza delle decisioni prese da ECO fino alla conclusione della relativa trattazione.

Qualora il Richiedente non sia soddisfatto della risoluzione del ricorso o del reclamo può sempre adire al contenzioso con ECO.

13. Contenziosi

Per ogni contenzioso che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia del Regolamento per la Certificazione, è competente, esclusivamente, il Foro di Ravenna.

14. Riservatezza

Le attività svolte da ECO non possono prescindere dalla valutazioni di dati e documenti che rappresentano elementi sensibili del know-how Aziendale e/o informazioni soggette a garanzia della privacy del Richiedente. Per garantire la necessaria riservatezza sugli stessi, ECO adotta quanto prescritto dal DLgs. 30 giugno 2003, n. 196 circa il trattamento dei dati forniti dal Richiedente. Adotta inoltre provvedimenti volti alla protezione dei dati e delle informazioni ottenuti nel corso delle attività di valutazione della conformità, delle attività di prova e/o misura e più in generale durante tutte le fasi che coinvolgono i processi relativi all'erogazione dei servizi offerti.

ECO non rivela i dati e le informazioni di cui sopra, salvo che ove previsto o richiesto da disposizioni di legge¹², chiedendo in ogni caso il consenso o producendo un'informativa scritta al Richiedente interessato, estende l'obbligo della riservatezza a tutto il personale interno ed esterno coinvolto nelle attività di cui al presente Regolamento e adotta opportune misure di controllo, gestione e conservazione delle informazioni veicolate su supporti informatici.

Il Richiedente approva esplicitamente che le informazioni e gli atti afferenti la Certificazione siano accessibili ad ACCREDIA e al Comitato di Certificazione di ECO per le attività di controllo previste dalle Norme di riferimento.

15. Voltura della Certificazione

In caso il Richiedente modifichi la propria ragione sociale o il proprio indirizzo, deve comunicare tempestivamente, per iscritto con lettera Raccomandata A/R a ECO le modifiche intervenute, inviando:

- una copia del nuovo certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o documento equivalente;
- una copia dell'atto notarile che attesti la suddetta variazione.

Una volta completati tutti gli accertamenti necessari, ECO provvederà ad emettere un nuovo Attestato/Certificato, annullando il precedente. ECO si riserva la facoltà di svolgere verifiche supplementari per riscontrare la salvaguardia dei requisiti necessari al mantenimento della validità della Certificazione emessa. In tutti gli altri casi ECO procederà alla revoca della Certificazione.

16. Clausola di salvaguardia delle Certificazioni emesse

Al fine di tutelare le macchine certificate, nel caso in cui responsabilità giuridiche derivanti dalle proprie operazioni possano comportare conseguenze gravi da un punto di vista della sopravvivenza dell'Organismo di Certificazione, ECO si impegna a sottoscrivere degli accordi con altri Organismi di Certificazione di pari

¹² Ad es. nei casi previsti dal comma dalla Direttiva, o su richiesta della magistratura

	REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELL'EMISSIONE ACUSTICA DELLE MACCHINE	RG10 rev02 del 2015-10-30
		<i>Pag. 14 di 17</i>

qualificazione per garantire la validità delle certificazioni rilasciate senza aggravio di costi per le aziende certificate, fino alla naturale scadenza dei contratti sottoscritti con le stesse.

Tale processo verrà avviato solo previo consenso scritto delle Organizzazioni certificate da ECO che, in alternativa, hanno diritto di rinunciare alla Certificazione.

17. Modifica della Macchina

Il Richiedente ha l'obbligo di comunicare per iscritto le modifiche che intende apportare alla macchina, al processo di controllo interno sulla fabbricazione delle macchine, inviando ad ECO tutta la documentazione utile alla valutazione delle stesse.

ECO procede ad eseguire le verifiche necessarie riservandosi la facoltà di svolgere verifiche supplementari, presso la/e sede/i del Richiedente, i cui costi sono intesi a carico dello stesso. Qualora le modifiche apportate pregiudichino la conformità ai requisiti della Direttiva o delle norme applicabili ECO procederà a sospendere la validità della Certificazione fintantoché il Richiedente non provveda agli adeguamenti necessari.

In caso di valutazioni positive che non pregiudichino la validità della Certificazione, ECO procede ad emettere una conferma di validità della Certificazione esistente o ad emetterne una nuova al Richiedente.

18. Estensione/Riduzione della Certificazione

Qualora il Richiedente comunichi ad ECO l'intenzione di Estendere o Ridurre¹³ l'ambito della Certificazione, l'Organismo valuterà i contenuti della richiesta al fine di determinare se l'estensione o la riduzione possano essere concesse.

Una volta definita la procedura di valutazione da eseguire ECO provvede a formalizzare la decisione al Richiedente con l'emissione di una specifica offerta sulla base di quanto previsto dal tariffario. L'attività di verifica delle estensioni/riduzioni segue le fasi descritte dall'iter di Certificazione.

In caso di riduzione della Certificazione, il Richiedente si impegna a revisionare tutto il materiale pubblicitario.

19. Modifiche dei requisiti di Certificazione

L'emissione di nuove edizioni delle norme armonizzate, o il mutare del panorama legislativo afferente le macchine, possono modificare i requisiti posti per l'ottenimento e il mantenimento della Certificazione.

ECO si impegna a comunicare tempestivamente al Richiedente, la necessità di recepimento dei nuovi requisiti, informandolo inoltre sulla data limite per l'adeguamento alle nuove disposizioni e formalizzare una proposta economica dettagliata per la conduzione di verifiche supplementari necessarie al riscontro dell'adeguamento del Richiedente ai nuovi requisiti.

Qualora a seguito delle verifiche condotte, ECO riscontri il mancato adeguamento del Richiedente, attiverà la procedura di sospensione della Certificazione di cui al par. 11. Nel caso in cui il Richiedente manifesti l'intenzione di non adeguarsi ai nuovi requisiti, o rifiuti le attività di verifica proposta, ECO disporrà la revoca delle Certificazioni concesse alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

20. Modifiche al Regolamento

L'aggiornamento continuo del panorama normativo e legislativo applicabile alle attività condotte da ECO e coinvolte dal presente regolamento, potrebbe richiedere la modifica di uno o più paragrafi dello stesso.

ECO rende disponibile l'ultima versione aggiornata del Regolamento sul proprio sito WEB, presso la propria sede o provvede ad inviarne copia in formato elettronico su richiesta dei clienti.

Il Richiedente si impegna ad adeguarsi alle nuove condizioni poste dal Regolamento, secondo quanto indicato al par. 1. L'aggiornamento del Regolamento non può essere considerata giusta causa di recesso dal contratto sottoscritto con ECO.

21. Condizioni Economiche

Le condizioni economiche riportate all'interno dell'Offerta redatta da ECO per le attività di cui al presente regolamento, si basano sulle informazioni contenute nella Domanda inviata dal Richiedente (Mod136 di cui al par. 9.1) e fanno riferimento alle voci del Tariffario¹⁴, definito dalla Direzione dell'Organismo.

¹³ Ad es. includere nuovi Tipi di macchina o escludere Tipi di macchina obsolete o non più prodotte

¹⁴ Il Tariffario è consultabile presso la sede dell'Organismo a seguito di richiesta scritta da parte del legale rappresentante del richiedente.

	REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELL'EMISSIONE ACUSTICA DELLE MACCHINE	RG10 rev02 del 2015-10-30
		<i>Pag. 15 di 17</i>

Il Richiedente che vuole accedere ai servizi di Certificazione, dovrà accettare l'Offerta di ECO, secondo le modalità riportate nel par. 9.2, impegnandosi inoltre a rispettare le condizioni di pagamento in essa contenuti.

21.1 Variazioni dell'Offerta, del Tariffario e diritto di Recesso

Modifiche alle condizioni economiche sottoscritte dal Richiedente, possono essere applicate da ECO qualora ravvisi delle difformità tra i dati comunicati dal Richiedente all'atto della compilazione della Domanda e quanto riscontrato nel corso delle successive attività di verifica previste dall'Iter di Certificazione. Oppure a seguito di revisioni del Tariffario.

21.1.1 Variazione dell'Offerta

Nel caso in cui siano riscontrate condizioni difformi da quelle dichiarate nella Domanda, che giustifichino un supplemento di attività di verifica, ECO comunica al Richiedente le integrazioni economiche necessarie sospendendo l'Iter di Certificazione fino all'accettazione delle stesse.

Al Richiedente che rifiuta l'integrazione economica presentata, ECO comunica l'interruzione dell'Iter di Certificazione, quantificando gli importi per le sole attività già svolte.

21.1.2 Variazione del Tariffario

Il Tariffario applicato da ECO è periodicamente rivisto dalla Direzione dell'Organismo. In caso di variazioni rispetto alle condizioni economiche sottoscritte, ECO comunica al Richiedente i nuovi importi applicati alle attività di verifica, a mezzo fax, e-mail o posta ordinaria.

Il Richiedente ha facoltà di rifiutare le nuove condizioni economiche entro un (1) mese dalla data di comunicazione. Rifiutando i nuovi importi, il Richiedente vedrà decadere la validità della Certificazione alla naturale scadenza del contratto o in occasione della prima verifica di sorveglianza.

Per le attività eventualmente già svolte nel corso del mese previsto per la rinuncia, Eco applicherà le condizioni economiche precedenti la variazione del Tariffario.

21.1.3 Recesso e preavviso

Il Richiedente può recedere dal contratto sottoscritto con ECO dandone preavviso scritto non inferiore a tre (3) mesi dalla data di scadenza della Certificazione. Il Richiedente che comunica il recesso dal contratto con un preavviso inferiore riconosce ad ECO il pagamento di una penale pari al 20% dell'importo del contratto sottoscritto.

Qualora il Richiedente non adempia agli impegni economici assunti con ECO, l'Organismo si riserva la facoltà di emettere una lettera di diffida che può comportare la sospensione o la revoca delle Certificazioni concesse.

	REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELL'EMISSIONE ACUSTICA DELLE MACCHINE	RG10 rev02 del 2015-10-30
		<i>Pag. 16 di 17</i>

ALLEGATO A - PUBBLICITÀ E USO DELLA CERTIFICAZIONE

Il Richiedente può rendere noto e pubblicizzare nei modi che ritiene più opportuni l'ottenimento della Certificazione del prodotto, riproducendo integralmente l'Attestato o il Certificato ottenuto, ingrandendolo o riducendolo, a colori o in bianco e nero, purché lo stesso resti leggibile e non subisca alterazione alcuna.

Soluzioni differenti da quelle definite all'interno del presente paragrafo devono essere autorizzate, in forma scritta da ECO.

Il Fabbricante, deve evitare utilizzi ingannevoli o ambigui della Certificazione rilasciata da ECO e deve evitare che la Certificazione possa intendersi estesa anche a prodotti non coperti dal certificato rilasciato da ECO.

Nel caso di utilizzo non conforme del certificato rispetto a quanto indicato nel presente paragrafo, ECO si riserva di intraprendere opportuni provvedimenti nei confronti del fabbricante, ivi compreso il ricorso ad opportune azioni legali e la revoca della Certificazione concessa.

L'utilizzo del Marchio dell'Organismo e del Marchio Accredia, sulla documentazione pubblicitaria predisposta dal Richiedente, deve essere approvato da ECO, secondo le modalità indicate dal RG02 "Regolamento per uso del Marchio".

L'Allegato è parte integrante del Regolamento.

	REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELL'EMISSIONE ACUSTICA DELLE MACCHINE	RG10 rev02 del 2015-10-30
		Pag. 17 di 17

ALLEGATO B - INFORMATIVA A NORMA DELL'ART. 13, DLgs 30.06.2003 n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali – "Codice della Privacy"

Gentile Cliente,

in seguito all'entrata in vigore del Codice sul trattamento dei dati personali (DLgs. 196/2003) ed in conformità a quanto disciplinato dall'art. 13 delle disposizioni di legge in oggetto, desideriamo comunicarVi quanto segue:

Finalità del trattamento:

I Vs. dati personali, liberamente comunicati e da noi acquisiti, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per le seguenti ordinarie finalità: commerciali, amministrative, contabili, esecuzione di obblighi derivanti del quale Lei è parte o per adempiere, prima dell'esecuzione del contratto, a sue specifiche richieste, gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, transazioni, recupero crediti, controllo della soddisfazione del cliente, compimento di ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario ed attività promozionale).

I dati sono pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali sono raccolti e successivamente ulteriormente trattati.

Modalità del trattamento:

I dati medesimi verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, attraverso le seguenti modalità: raccolta dei dati presso l'interessato, raccolta dei dati presso terzi, raccolta dei dati attraverso la consultazione di pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nei limiti e nei modi stabiliti dalle norme sulla loro conoscibilità, raccolta dei dati mediante strumenti elettronici, trattamento posto in essere con e senza l'ausilio di strumenti elettronici ed automatizzati, conservazione dei dati per il periodo strettamente necessario al loro utilizzo ed agli obblighi di legge.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati:

L'interessato è tenuto a fornire tutti i dati richiesti, necessari ai fini dell'elaborazione e successiva presentazione delle offerte commerciali ed ai fini dell'espletamento delle pratiche fiscali, amministrative, contabili obbligatorie ai sensi di legge, nonché per adempiere efficacemente agli obblighi contrattuali.

Conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere:

Il mancato conferimento dei dati non darà la possibilità di presentare l'offerta commerciale e di procedere di conseguenza con la fornitura del servizio da Voi richiesto, né di adempiere agli obblighi contrattuali.

Il consenso al trattamento non Vi viene richiesto, in quanto il trattamento è svolto per adempiere ad obblighi contrattuali e per assolvere ordinarie finalità amministrative e contabili (provvedimento del 19 giugno 2008, inerente **semplificazioni di taluni adempimenti in ambito pubblico e privato rispetto a trattamenti per finalità di tipo amministrativo e contabile**).

Evidenziamo che:

Il trattamento dei dati Vs. personali da noi posto in essere, non riguarda informazioni di natura sensibile.

La nostra struttura ha predisposto e perfezionerà ulteriormente il sistema di sicurezza, di accesso e custodia dei dati in conformità a quanto dettato dal D.Lgs. 196/2003.

Comunicazione dei dati a terzi:

I Vs. dati verranno di prassi comunicati ai seguenti organi: banche ed istituti di credito (per gli emolumenti legati alla forma di pagamento concordata), commercialista (per l'assistenza e consulenza sotto i profili contabili ed amministrativi), potranno inoltre essere esibiti, agli organi di controllo che ne facessero richiesta in caso di ispezioni ed accertamenti alla nostra azienda.

Verranno inoltre comunicati a studi professionali e/o società e/o associazioni di imprese ed imprenditori che erogano a noi determinati servizi tecnici, ad enti competenti a rilasciare autorizzazioni specifiche ed ad assicurazioni in caso di controversie per fattispecie coperte da polizze di indennizzo professionale.

In caso di operazioni volte alla risoluzione di contenziosi in genere potranno inoltre essere comunicati al professionista che fornisce assistenza e consulenza legale all'azienda, all'Autorità Giudiziaria competente ed ad aziende che si occupano di recupero crediti.

I Vs. dati personali non sono oggetto di diffusione e sono trattati dal Titolare del trattamento e dal personale interno, incaricato del trattamento ivi compresi dai dirigenti, amministratori, saranno inoltre trattati dai sindaci e da agenti rappresentanti.

Titolare e Responsabile del trattamento:

Titolare del trattamento dei dati è ECO S.p.A. con sede lega in Via Mengolina 33 – 48018 Faenza (RA).

Il Responsabile del trattamento designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti, è Ing. Carlo Farina.

Art. 7 DLgs. 196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti –

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare del trattamento, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5 comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi è interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alla lettera a. e b. sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

PotreTe esercitare i Vs. diritti in ogni momento, rivolgendo le richieste a ECO S.p.A. con sede legale a Faenza (RA) in via Mengolina 33, anche mezzo raccomandata o fax al numero 0546/624922.

Il Titolare del trattamento

